

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 34

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA REGIONE BASILICATA
VIA VINCENZO VERRASTRO 10
85100 POTENZA

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6 80134
80143 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
VIA SABBADINI, 31
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO, 113
16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO, 44
60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO, 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
L. RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO, 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI, 63 06100
PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Modifica Istruzioni Operative n. 15 del 9 marzo 2020.

In riferimento a quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione UE n. 501/2020 e dal Decreto MIPAAF n.5158 del 13 maggio 2020, in merito alla proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2020, di seguito si riportano gli aggiornamenti dei paragrafi di interesse delle Istruzioni Operative n. 15 del 9 marzo 2020:

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di

avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati (di cui al par. 8.4 delle IO n. 15 del 9 marzo 2020).

A seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/501 del 6 aprile 2020 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 i termini per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 sono modificati come di seguito riportato:

7.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 e antecedenti

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019, ai sensi dell'art. 1 del Reg. 2019/766 e dell'art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **15 giugno 2020**;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **30 giugno 2020**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.2 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2020** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **30 giugno 2020** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 luglio 2020**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2020** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

11 Controlli di ammissibilità

Il Reg. (UE) 2020/531 della Commissione del 16 aprile 2020, dispone che gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

- **aziende non selezionate a campione**
il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
- **aziende facenti parte del campione**
l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Alle aziende, qualora autorizzato dalla ADG, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un acconto fino all'85% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Si riportano, inoltre, di seguito, i seguenti ulteriori aggiornamenti:

2 QUADRO NORMATIVO

2.1 Normativa nazionale

DECRETO-LEGGE n. 162/2019 del 30 dicembre 2019 che proroga l'applicazione della soglia dei 25.000, per l'obbligatorietà dell'informazione antimafia, al 31 dicembre 2020.

6.4 Modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares (2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggia sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:

- c) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2014,
- d) 29(1), (e), del Reg. n. 809/2014,
- e) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 giorni di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2020. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 giorni di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2020, comunque non oltre la data del 20 luglio 2020.

8.6 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, è stata introdotta anche la presentazione con firma elettronica. Per sottoscrivere la domanda con firma elettronica, mediante codice OTP (One Time Password), il beneficiario deve preventivamente registrarsi al portale AGEA, ottenere le credenziali di accesso come "utente qualificato", aggiornare il proprio profilo inserendo il



proprio numero cellulare (necessario per ricevere l'SMS) ed accettare le condizioni di utilizzo della firma elettronica.

Al momento della firma elettronica della domanda, il sistema verificherà che il codice fiscale del beneficiario sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica stessa. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo, verrà inviato il codice OTP con un SMS sul telefono cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Nei bandi "non dematerializzati" tale codice non sostituisce la firma autografa del beneficiario in quanto viene apposto solo sul primo quadro dell'anagrafica in basso a sinistra del foglio.

In caso in cui una Regione abbia definito, in fase di predisposizione, un bando "dematerializzato", sarà obbligatorio per tutte le tipologie di utenti coinvolte nel procedimento (beneficiari, CAA, Liberi professionisti delegati dalle regioni) firmare, esclusivamente con firma elettronica, il modello precompilato caricato a sistema prima del rilascio della domanda. Non verrà quindi richiesto al beneficiario di apporre la firma autografa sul modello di stampa.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative vengono pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it.

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
F. Martinelli

22 ALLEGATI

1. Allegato 1 – Modelli di domanda 2020

Aggiornati i modelli di domanda, in particolare, nel “QUADRO I - UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI SU INTERVENTI A SUPERFICIE” è stata inserita la quantità di superficie per parcella grafica.

2. Allegato 2 – Elenco dei prodotti

Aggiornato l'elenco dei prodotti con l'inserimento della destinazione 002 da foraggio alle occupazioni del suolo di seguito indicati:

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITA'- CODICE	QUALITA'- DESCRIZIONE
263	FESTUCA INDURITA	002	DA FORAGGIO	000		000	
264	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI	002	DA FORAGGIO	000		000	
359	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)	002	DA FORAGGIO	000		000	
360	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)	002	DA FORAGGIO	000		000	
361	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)	002	DA FORAGGIO	000		000	
362	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)	002	DA FORAGGIO	000		000	
363	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)	002	DA FORAGGIO	000		000	

Aggiornato l'elenco dei prodotti con l'inserimento delle seguenti varietà di seguito riportate:

Cod. Occupazione del suolo	Cod. Destinazione	Cod. Uso	Cod. Qualità	Nome varietà	COD. VARIETA'	VERSIONE DI INSERIMENTO	Nuova varietà (N) o varietà esistente associata a altri usi (VE)
002	011	000	000	NONNO MARIANO	419	2020-versione 3.0	N
002	011	000	000	BARONIO	420	2020-versione 3.0	N
362	002	000	000	IRIS	001	2020-versione 3.0	VE
361	002	000	000	ARDENNA	001	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	ARPA	001	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	COCHISE	002	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	LARA	003	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	MARKSMAN	004	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	MISS KETTY	005	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	PALMA	006	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	SAMANTHA	007	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	SOUTHERN CHOICE	008	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	STARLETT	009	2020-versione 3.0	VE
359	002	000	000	CLEOPATRA	010	2020-versione 3.0	VE